

UISP SDA CALCIO 2022-2023

MODULO DI ISCRIZIONE ATTIVITÀ NAZIONALE

IL SOTTOSCRITTO _____ IN QUALITÀ DI PRESIDENTE
 DELL'ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA _____
 CON SEDE IN _____
 CAP _____ CITTÀ _____ PROV. _____

CHIEDE DI ISCRIVERE L'ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA DA LUI STESSO RAPPRESENTATA

AL/ALLA _____ NAZIONALE UISP SDA CALCIO 2022-2023.

1^ FASE GIRONE: _____
 2^ FASE GIRONE: _____

DATI RELATIVI ALL'ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA

DENOMINAZIONE _____
 DIRIGENTE RESPONSABILE _____
 E-MAIL _____ CELL. _____
 COLORE 1^ MAGLIA _____ COLORE 2^ MAGLIA _____

TUTELA SANITARIA

dichiara che, al momento dell'inizio dell'attività ufficiale, tutti gli/le atleti/e che prenderanno parte alle gare, saranno in possesso di documentazione attestante l'idoneità medico sportiva all'attività agonistica ai sensi del DM 18 febbraio 1982 e circolare 31 gennaio 1983. Per gli/le atleti/e fino al compimento dei 12 anni è sufficiente la documentazione attestante l'idoneità medico sportiva all'attività non agonistica. (I contravventori verranno perseguiti con quanto previsto dall'Art. 198 RTN)

Firma _____

DOTAZIONE ED UTILIZZO DEFIBRILLATORI

dichiara che, al momento dell'inizio dell'attività ufficiale, l'impianto sportivo che verrà utilizzato per la disputa delle proprie gare "in casa" sarà dotato di defibrillatore semiautomatico (o a tecnologia più avanzata) e che, durante le gare inserite in calendario, sarà presente una persona debitamente formata all'utilizzo del dispositivo (DAE – defibrillatore automatico esterno) ai sensi del DM 24 aprile 2013 e DM 26 giugno 2017. (I contravventori verranno perseguiti con quanto previsto dall'Art. 194 RTN)

Firma _____

PROTOCOLLO ANTICOVID UISP

dichiara di essere a conoscenza del Protocollo Applicativo Anticovid Uisp

Firma _____

AUTORIZZA

la UISP a trattenere l'intero importo versato per la cauzione, qualora la propria Associazione/Società sportiva rinunci a partecipare all'Attività nazionale o la stessa venga esclusa durante il suo svolgimento. Qualora l'Attività nazionale non si disputasse o nel caso di esclusione dell'Associazione/Società sportiva prima dell'inizio della stessa per raggiunto limite delle squadre iscritte/qualificate, **ACCETTA** che gli siano restituiti, entro e non oltre la data prevista per la fine dell'Attività nazionale, solo gli importi versati, senza pretendere alcuna penale o interessi da parte della UISP, rinunciando a quanto previsto dagli articoli 1385 e 1386 c.c.

AUTORIZZA

La UISP, ai sensi della legge sulla privacy, a utilizzare i dati forniti ai fini attinenti all'Attività nazionale al quale la propria associazione/società sportiva è iscritta

Data ____ / ____ / ____

(firma Presidente Associazione/Società)

(firma Responsabile S.d.A. Calcio Regionale/Territoriale UISP)

**REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC
ALL'ATTIVITÀ UFFICIALE DEL SETTORE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP**

"Circolare del 31 maggio 2022"

La presente Circolare ha efficacia, sull'intero territorio nazionale, dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023:

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3^a categoria (o categoria Figc più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 5 femminile serie A 1 e A 2 nella stagione sportiva 2022-2023 non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.
2. Per attività ufficiale Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2022.
3. Per partecipazione alla gara s'intende essere stato in lista gara come giocatore.
4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali del Settore di Attività Calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice/Commissione disciplinare, immediatamente sospesi dall'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN
5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d'età, possono sempre prendere parte all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp. Tale deroga non è comunque applicabile agli atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso a gare ufficiali Figc nelle seguenti categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, Lega Pro, D); calcio a 5 maschile serie A e B.

CALCIO A 11

6. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2^a e 1^a nella stagione 2022-2023 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2023, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

I SDA TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2023.

7. Gli atleti di 2^a e 1^a categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2023 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all'attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.
8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 categorie 2^a e 1^a possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp. Gli atleti di squadre Figc con il solo settore giovanile non a carattere regionale e nazionale possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp, salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli.

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35

9. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 nei campionati sino alla 1^a categoria possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp.

Inoltre gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere regionale e/o nazionale, appartenenti a squadre Figc fino alla categoria Eccellenza Figc possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8, salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli.

I Settori di Attività calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all'attività ufficiale del SdA Calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di Partecipazione emesse dal Settore di Attività territoriale o regionale che le ha deliberate.

Eventuali modifiche alle categorie Figc apportate nei prossimi mesi per l'attività 2022/2023, potranno essere motivo di adeguamento della Circolare.

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2022

Attività FIGC	Attività UISP			
	calcio a 11 maschile	calcio a 5 maschile	calcio a 7/8 e over 35/40	calcio a 5 femminile
Calcio a 11 3 ^a categoria (1)	si	si	si	/
Calcio a 11 1 ^a e 2 ^a categoria	no * (2)	si	si	/
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza	no (1)	no (2)	no (2)	/
Calcio a 5 maschile serie A, B (1)	no	no	no	/
Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C	si	si	si	/
Calcio a 5 femminile serie A1 e A2	/	/	/	no (2)
Calcio a 5 femminile inferiore serie A	/	/	/	si
Calcio a 11 femminile serie A (2)	/	/	/	no (2)
Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, B	/	/	/	si

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2^a e 1^a nella stagione 2022-2023 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2023, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

(1) compreso il proprio settore giovanile

(2) escluso il proprio settore giovanile

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per tutta l'attività del Settore di Attività Calcio Uisp.

Le squalifiche superiori alle 4 giornate emanate dagli organi disciplinari della FIGC hanno efficacia anche per tutte le attività del Settore di Attività Calcio UISP. Per il computo del periodo di validità della squalifica si considererà una giornata per l'attività FIGC equivalente ad una settimana per l'attività UISP ovvero se la squalifica FIGC fosse di 5 giornate la validità della stessa per le attività del Settore di Attività Calcio UISP sarebbe di 5 settimane dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC.